REGIONE DEL VENETO

Servizio Socio Sanitario Regionale
In Universum Salus

VIVO BENE VENETO
Piano Regionale Prevenzione del Veneto

PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2020-2025

Piano Mirato di Prevenzione in Agricoltura

Sicurezza del trattore e dell'albero cardanico
Lavoro in sicurezza negli ambienti confinati
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli

DOCUMENTO DI BUONE PRATICHE



REPORT

UO PREVENZIONE - SANITÁ PUBBLICA
DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

REGIONE DEL VENETO

Servizio Socio Sanitario Regionale
In Universum Salus

PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2020-2025

Piano Mirato di Prevenzione in Agricoltura

Obiettivi di miglioramento:

“Sicurezza del trattore e dell’albero cardanico”

“Lavoro in sicurezza negli ambienti confinati”

“Sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli”

Documento di buone pratiche

REGIONE DEL VENETO

Servizio Socio Sanitario Regionale
In Universum Salus

Piano Regionale di Prevenzione 2020 – 2025

Piano Mirato di Prevenzione in Agricoltura

Obiettivi di miglioramento:
“Sicurezza del trattore e dell’albero cardanico”
“Lavoro in sicurezza negli ambienti confinati”
“Sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli”

Documento di buone pratiche

U.O. Prevenzione - Sanità Pubblica

Documento a cura di:

Gruppo Tematico Regionale “Agricoltura”

Novembre 2026

REGIONE DEL VENETO

Servizio Socio Sanitario Regionale
In Universum Salus

Indice del documento

Contesto 1
Fasi di sviluppo 1
Materiali e metodi 1
Buone pratiche e misure di miglioramento rilevate a livello territoriale **4**
Le buone pratiche come strumento di prevenzione 4
TRATTORE **5**
1. Introduzione 5
1.1. Il trattore 5
1.2. Il problema degli infortuni legati all'uso del trattore 5
2. Adeguamento ai requisiti di sicurezza 6
3. Informazione, formazione e addestramento 8
4. Guida del trattore 9
5. Manutenzione 10
ALBERO CARDANICO **11**
1. Introduzione 11
2. Requisiti di sicurezza 11
AMBIENTI CONFINATI **13**
1. Introduzione 13
1.1. Il problema: gli infortuni legati agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati in Agricoltura 13
2. Le procedure di sicurezza e le istruzioni operative 14
2.1. Misure e precauzioni preliminari 14
2.2. Esecuzione dei lavori 16
2.3. Informazione, formazione, addestramento e idoneità sanitaria per la mansione specifica 16
3. Qualificazione dell'impresa 17
4. Rischi di interferenza 17
SORVEGLIANZA SANITARIA **19**
1. Introduzione 19
1.1. Malattie professionali in agricoltura 19
1.2. La semplificazione normativa per i lavoratori a tempo determinato e stagionali 23
1.3. Organizzazione della sorveglianza sanitaria 25
2. Check-list di autovalutazione 25
Principali riferimenti **32**

Contesto

Il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2020 - 2025 (DGR n. 1858 del 29.12.2021), coerentemente con l'omonimo Piano Nazionale della Prevenzione (PNP), annoverava tra i suoi programmi il PP7 - Prevenzione in Edilizia ed Agricoltura, sottolineando come questi due comparti siano tra i più critici in termini di incidenza di infortuni, e in particolare di infortuni gravi e mortali. Tra gli obiettivi previsti da tale programma vi era la progettazione e lo sviluppo di uno specifico Piano Mirato di Prevenzione in Agricoltura, una nuova metodologia che coniuga assistenza e vigilanza.

La Regione del Veneto, condividendo la programmazione con Enti e Parti Sociali in sede di Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ex articolo 7 del D. Lgs. 81/2008), ha quindi avviato un Piano Mirato di Prevenzione (PMP) nel settore dell'Agricoltura in considerazione della sua diffusione sul territorio regionale, del numero di lavoratori coinvolti e dell'elevata incidenza di infortuni sul lavoro che caratterizza il comparto stesso. I PMP rappresentano un nuovo modello di intervento attivo, coerente con i Livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017, con l'auspicio di aumentare l'efficienza dell'azione pubblica e il livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro così come previsto dai PNP e PRP 2020-2025.

Fasi di sviluppo

Il PMP Agricoltura è stato sviluppato nelle seguenti fasi:

- Definizione e condivisione degli obiettivi del Piano con le parti sociali;
- Predisposizione da parte del Gruppo tematico regionale Agricoltura di una Check-list di autovalutazione e un questionario da sottoporre alle aziende partecipanti al progetto;
- Individuazione del campione di aziende da invitare ad un seminario di presentazione del progetto sulla base di specifici codici ATECO ricavati dalle banche dati ufficiali e contestuale invio della Check-list di autovalutazione;
- Invio della richiesta di compilazione del questionario su portale Lime Survey;
- Definizione dei criteri per individuare, tra quelle coinvolte nel progetto, il campione di aziende su cui effettuare l'attività di vigilanza;
- Analisi dei dati raccolti;
- Avvio dell'attività di vigilanza sul 80 % delle aziende che non avevano risposto, o risposto in modo incompleto, al questionario e sul 20 % delle aziende che avevano invece risposto in modo completo al questionario (obiettivo regionale);
- Rendicontazione finale e restituzione dei risultati alle imprese del settore e alle associazioni di categoria.

Materiali e metodi

Il Piano Mirato di prevenzione è una metodologia di azione che coniuga la promozione di buone pratiche con l'attività di vigilanza, assistenza e supporto delle aziende configurandosi come uno strumento territoriale partecipativo in grado di garantire trasparenza, equità ed uniformità d'azione degli SPISAL.

Esso si è articolato principalmente nelle seguenti tre fasi:

La fase di condivisione ed assistenza ha compreso le seguenti fasi:

- Assegnazione al Gruppo tematico regionale Agricoltura del compito di individuazione dei principali rischi sui quali "mirare" l'intervento e successiva predisposizione delle Check-list (una conoscitiva da restituire ai Servizi SPISAL e una, più completa, di autocontrollo ad uso interno delle aziende coinvolte)

  Gli Obiettivi specifici così individuati sono stati:
  - Sicurezza del trattore e dell'albero cardanico
  - Lavoro in sicurezza negli ambienti confinati
  - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli
- condivisione della metodologia e delle Check-list con le associazioni datoriali e sindacali rappresentate nel Comitato regionale di Coordinamento e, successivamente, nei Comitati Provinciali di coordinamento;
- individuazione delle aziende da coinvolgere ed invitare agli incontri di presentazione e formazione delle loro figure aziendali;
- effettuazione, in ciascuna Provincia, di incontri con le aziende selezionate, volti ad illustrare loro lo scopo del PMP, i rischi del comparto e le modalità di svolgimento della successiva fase di vigilanza.

La fase di vigilanza ha comportato:

- La raccolta ed analisi delle Check-list (questionari) restituiti dalle aziende coinvolte dai Servizi SPISAL;
- La definizione dei seguenti criteri di selezione delle imprese nelle quali effettuare i sopralluoghi:

  Aziende che non hanno risposto al questionario

  N° infortuni occorsi negli ultimi cinque anni

  Priorità alle aziende dove non sono stati effettuati sopralluoghi negli ultimi anni

  Distribuzione dei sopralluoghi nelle aziende piccole/medie/grandi
- Obiettivi specifici:
- Sicurezza del trattore e dell'albero cardanico
- Lavoro in sicurezza negli ambienti confinati
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli
- Vigilanza nelle aziende svolta dai Servizi SPISAL, sulla base dei criteri sopra citati, sulla base dell'obiettivo regionale di controllare almeno l'80% delle aziende che non hanno risposto o che hanno risposto in maniera incompleta al questionario ed almeno il 20 % delle aziende che hanno risposto al questionario.

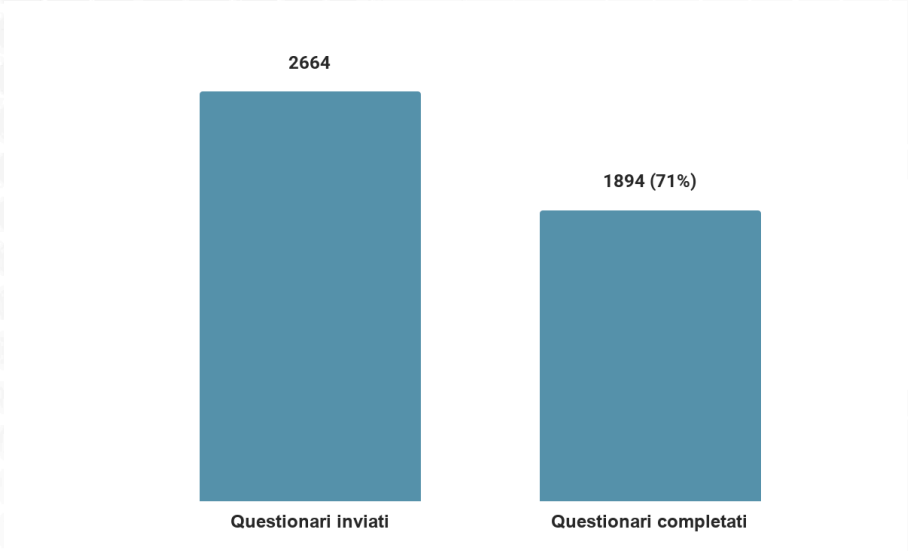


Figura 1 - Piano Mirato Agricoltura: totale dei questionari inviati e completati.

La fase di valutazione dell'efficacia ha comportato:

- La raccolta delle buone pratiche o misure di miglioramento adottate
- La restituzione attraverso incontri Provinciali con le aziende dei risultati e/o delle buone pratiche

In Tabella 1 si riportano in dettaglio il numero di questionari inviati e completati (%) suddivisi per Azienda ULSS e Piano Mirato di riferimento.

Tabella 1 - Numero di questionari inviati e completati nel Piano Mirato Agricoltura, suddivisione per tipologia di Piano e Azienda ULSS.

Azienda ULSS	Ambienti confinati			Trattore e albero cardanico			Sorveglianza sanitaria		
	Questionario inviato	Questionario completato	%	Questionario inviato	Questionario completato	%	Questionario inviato	Questionario completato	%
ULSS 1	71	44	62,0%	71	47	66,2%	71	45	63,4%
ULSS 2	71	50	70,4%	71	54	76,1%	71	51	71,8%
ULSS 3	31	18	58,1%	31	15	48,4%	31	17	54,8%
ULSS 4	56	44	78,6%	56	43	76,8%	56	42	75,0%
ULSS 5	118	104	88,1%	118	103	87,3%	118	100	84,7%
ULSS 6	199	144	72,4%	199	148	74,4%	199	152	76,4%
ULSS 7	103	71	68,9%	103	70	68,0%	103	71	68,9%
ULSS 8	125	96	76,8%	125	99	79,2%	125	100	80,0%
ULSS 9	114	56	49,1%	114	53	46,5%	114	57	50,0%
Totale	**888**	**627**	**70,6%**	**888**	**632**	**71,2%**	**888**	**635**	**71,5%**

Il PMP Agricoltura ha coinvolto complessivamente 888 Aziende, registrando tassi di completamento oltre il 70% (rispettivamente per "Ambienti confinati" 70,6%, "Trattore ed albero cardanico" 71,2%, "Sorveglianza Sanitaria" (71,5%).

BUONE PRATICHE E MISURE DI MIGLIORAMENTO RILEVATE A LIVELLO TERRITORIALE

Le buone pratiche come strumento di prevenzione

L'ultima fase dei Piani Mirati di Prevenzione prevede la restituzione dei risultati e delle buone pratiche rilevate nelle precedenti fasi di Assistenza e di Vigilanza in relazione agli obiettivi specifici del piano.
Di seguito si è provveduto a una raccolta sintetica e non esaustiva delle buone pratiche e delle misure di miglioramento individuate nel corso del PMP Agricoltura, suddivise per obiettivo del Piano (Trattore, Albero cardanico, Ambienti confinati, Sorveglianza sanitaria).

Il presente documento si propone quale strumento utile per le imprese e le associazioni di categoria, fermo restando che la valutazione del rischio aziendale non può prescindere da una conoscenza approfondita dei rischi aziendali e dalla loro corretta gestione.

TRATTORE

1. Introduzione

1.1. Il trattore

Per «trattore» si intende: qualsiasi veicolo a motore agricolo o forestale a ruote o cingoli, avente almeno due assi e una velocità massima di progetto non inferiore a 6 km/h, la cui funzione consiste essenzialmente nel generare una potenza trainante, progettato appositamente per trainare, spingere, trasportare e azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate a usi agricoli o forestali o a trainare rimorchi o attrezzature agricole o forestali; può essere equipaggiato per il trasporto di carichi in ambito agricolo o forestale e/o essere munito di uno o più sedili per passeggeri. (Definizione secondo il regolamento UE n. 167/2013)

Il trattore deve rispettare il requisito di riconoscibilità e di univoca identificazione di ogni esemplare; questo risultato è ottenibile dalla lettura del numero del telaio e di motore stampigliati in modo indelebile sulla macchina.

I trattori, prima della loro commercializzazione, vengono omologati (non sono soggetti a marcatura CE); l'omologazione oltre a riguardare aspetti correlati alla circolazione stradale prende in considerazione anche il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute.

L'omologazione viene effettuata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da un'altra autorità di omologazione statale riconosciuta, all'interno dei paesi dell'Unione Europea.

Il trattore è dotato di:

- targa (per la circolazione stradale);
- carta di circolazione;
- allegato tecnico che riporta una serie di dati tecnico-costruttivi molto importanti ai fini della classificazione del veicolo immatricolato e del relativo allestimento, permettendone una precisa identificazione, necessaria per l'iscrizione nella categoria più appropriata dei veicoli circolanti. Ulteriori dati riportati sull'allegato tecnico riguardano la categoria del gancio di traino e il relativo carico verticale massimo ammesso. L'allegato tecnico è parte integrante della carta di circolazione;
- manuale di uso e manutenzione.

1.2. Il problema degli infortuni legati all'uso del trattore

Gli infortuni con il trattore rappresentano una delle cause principali di incidenti gravi e mortali in agricoltura, dovuti principalmente al ribaltamento del mezzo, all'investimento e al contatto con gli organi in movimento.

Il ribaltamento del trattore è la prima causa di morte in agricoltura in Italia, rappresentando circa il **70%** dei decessi del settore con oltre **100 vittime ogni anno** di cui in media **6-7 in Regione del Veneto**.

L'INAIL, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, pubblica i dati di tutti gli infortuni sul lavoro in ambito agricolo, ma non prende in considerazione chi lavora con un trattore nei campi senza essere davvero un agricoltore, magari per passione o per aiutare un parente o un amico, per cui il dato risulta in ogni caso sottostimato.

In teoria tutti i trattori dovrebbero avere il ROPS, un acronimo derivato dall'inglese *Rollover Protection Structure*, una struttura di protezione che non evita di per sé il ribaltamento ma protegge le persone nell'abitacolo da possibili traumi causati dall'incidente; abbinato alla cintura di sicurezza allacciata, il ROPS evita conseguenze letali nella quasi totalità degli incidenti.

Questa protezione è obbligatoria su tutti i trattori venduti dal 1974, eppure molti tuttora non sono a norma perché ancora più vecchi o perché la struttura di protezione è stata rimossa o è priva della relativa dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza. Il ROPS è efficace se la cintura di sicurezza è presente, funzionante e correttamente allacciata, ciò purtroppo accade molto raramente; inoltre, un terzo degli infortuni mortali su trattori da vigneto e frutteto è avvenuto non perché il ROPS non c'era, ma perché era abbassato al momento del ribaltamento, vanificando così ogni effetto di protezione.

In tale complessivo contesto si è colta la necessità di inserire il "La sicurezza del trattore" tra gli obiettivi di miglioramento del Piano Mirato di Prevenzione in Agricoltura in attuazione del PNP/PRP 2020-2025.

Dall'analisi dei dati acquisiti attraverso le Check-list somministrate ad un campione significativo di aziende del territorio regionale, è emerso che i trattori utilizzati nella totalità (100%) sono dotati di protezione del posto di guida in caso di ribaltamento e nella quasi totalità (98,3%) sono dotati di sistema di ritenzione del conducente (cinture di sicurezza). Tuttavia, dalla lettura dei dati di dettaglio, risulta anche che solo nel 23,6% dei casi questi sistemi sono dotati della relativa dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza.

2. Adeguamento ai requisiti di sicurezza

Il datore di lavoro, sulla base delle caratteristiche e delle attività svolte nell'azienda, nell'ambito della valutazione dei rischi, verifica i requisiti di sicurezza delle attrezzature in riferimento agli articoli del D.lgs. 81/08 TITOLO III "uso delle attrezzature di lavoro" riferiti, in particolare, ai trattori agricoli o forestali.

L'adeguamento ai requisiti di sicurezza è obbligatorio per tutte le aziende agricole che fanno uso di trattori agricoli, siano esse di grandi o piccole dimensioni, con o senza lavoratori. Infatti, anche i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, citati nell'articolo 21 del D.lgs. 81/08, devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III capo I – "uso delle attrezzature di lavoro".

Di seguito si riportano i principali aspetti oggetto di valutazione e le azioni correttive necessarie per l'adeguamento ai requisiti di sicurezza richiesti.

Oggetto valutazione	Azioni Correttive
1) Ribaltamento	Devono essere installati il telaio o la cabina o l'arco di sicurezza. La struttura di protezione deve essere individuabile e riconducibile ad una delle seguenti tipologie: a) omologata per lo specifico modello di trattore ed installata su di esso fin dalla prima immatricolazione; b) conforme alla circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 49 del 1981; c) rispondente alle direttive comunitarie ovvero codici OCSE di riferimento; d) conforme alla linea guida nazionale INAIL; e) progettato ad hoc per il modello di trattore in esame.
2) Sedile	Il sedile deve garantire al conducente una comoda posizione di guida e di manovra della trattrice e preservare nella misura possibile la salute (riducendo le vibrazioni) e la sicurezza del conducente stesso (installando un'idonea cintura di sicurezza). La cintura di sicurezza deve essere individuabile e riconducibile ad una delle seguenti tipologie: a) cintura di sicurezza installata dal costruttore del trattore fin dalla prima immatricolazione o successivamente; b) cintura di sicurezza installata conformemente alla linea guida nazionale INAIL; c) cinture di sicurezza installate mediante l'utilizzo di appositi kit per la realizzazione di adeguati punti di attacco per cinture di sicurezza da applicarsi ai sedili.
3) Accesso al posto di guida	Il trattore deve essere dotato di opportuni mezzi di accesso al posto di guida se la distanza verticale della piattaforma del posto di guida rispetto al livello del suolo supera i 550 mm. Nei trattori cingolati i cingoli e i pattini dei cingoli possono essere utilizzati come gradini d'accesso se è previsto un supporto con tre punti di contatto per l'operatore. Se il cingolo è utilizzato come gradino la distanza verticale dal cingolo alla piattaforma di guida non deve essere superiore a 500 mm. Sul trattore devono essere installati corrimani o maniglie in modo tale da garantire all'operatore tre punti di appoggio/presa durante le fasi di accesso o di uscita dal posto di guida.
4) Trasmissione di potenza	Tutti gli organi o elementi di trasmissione di potenza (presa di forza per albero cardanico, pulegge, connessioni idrauliche, pneumatiche o elettriche) devono essere protetti ogni qualvolta possono costituire pericolo. L'eventualità da scongiurare assolutamente è l'impigliamento e il conseguente avvolgimento attorno al terminale della presa di potenza ai danni dell'operatore a causa, spesso, di abbigliamento inadatto al lavoro o a causa di manovre azzardate. La presa di potenza deve essere munita di apposita protezione fissata sul trattore che ne ricopra almeno la parte superiore e i due lati. La protezione deve essere progettata e realizzata in modo da non intralciare o rendere disagevoli l'uso e la manutenzione del trattore. La manutenzione si deve poter effettuare senza rimuovere la protezione.
5) Contatto e ustioni con le superfici calde	Le parti della macchina che, in fase di lavoro, raggiungono temperature elevate devono essere protette con adeguati ripari posti a debita distanza in modo che non si surriscaldino. Devono essere protette tutte le superfici calde vicine a gradini, corrimani, maniglie e parti integranti del trattore usate come appigli per salire e che possono essere involontariamente toccate.

6) Ventilatore e relative cinghie	La ventola di raffreddamento e le cinghie di azionamento della stessa e della dinamo o dell'alternatore devono essere protette contro il contatto accidentale. Le protezioni ed i sistemi protettivi: a) devono essere di costruzione robusta; b) non devono provocare rischi supplementari; c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci; d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa; e) non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro; f) devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo. Le protezioni devono essere fissate solidamente. Il loro fissaggio deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura e non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio. Un unico dispositivo di protezione può proteggere vari punti pericolosi.

3. Informazione, formazione e addestramento

La formazione e l'addestramento degli operatori sono elementi di fondamentale importanza al fine di prevenire il verificarsi di infortuni.

I conducenti dei trattori devono avere un'adeguata formazione ed addestramento nell'uso delle macchine (oltre al possesso della patente di guida per la circolazione su strada pubblica).

Nell'ambito degli obblighi relativi alla formazione e informazione, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature di lavoro dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature e alle situazioni anormali prevedibili.

Se le attrezzature richiedono conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, gli operatori devono ricevere una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle stesse in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno individuato con l'Accordo 17 aprile 2025 le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

I trattori agricoli o forestali, i carrelli elevatori con braccio telescopico, i caricatori per la movimentazione di materiali e i carri raccoglifrutta sono alcune delle attrezzature utilizzate in agricoltura individuate nell'Accordo 17 aprile 2025; ne consegue che lo stesso ne regolamenta la specifica "abilitazione".

Il Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali è composto da:

1. modulo teorico tecnico (3 ore);

2. moduli pratici: modulo pratico per trattori a ruote (5 ore); modulo pratico per trattori a cingoli (5 ore).

Al termine del modulo teorico tecnico viene svolta una prova intermedia di verifica: il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 2 delle prove per i trattori a ruote e di almeno 2 delle prove per i trattori a cingoli. L'abilitazione ha validità di 5 anni e dovrà essere rinnovata mediante un corso di aggiornamento di durata minima di 4 ore.

4. Guida del trattore

Per la circolazione stradale dei trattori agricoli sono necessarie almeno le patenti di categoria A1, B così come previsto dall'Art. 124 del nuovo Codice della Strada (vedi anche la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 4857 del 22/02/2013 "categorie di patenti richieste per la guida di macchine agricole ed operatrici"):

- con la patente A1, conseguibile all'età di 16 anni, si possono guidare trattori agricoli o forestali, che non superano i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, Codice della Strada (1,60 m. di larghezza, 4 m. di lunghezza e 2,5 m. di altezza; massa complessiva a pieno carico 2,5 t) e non superino la velocità di 40 Km/h;
- con la patente B, trattori agricoli o forestali che superano i limiti prima descritti.

La Legge n. 977/67 "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti", all'articolo 6, vieta di adibire agli adolescenti (i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni) alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato 1- il punto 27 e cita: Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica (quindi anche i trattori), nonché i lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.

Ne deriva che, a colui che non ha ancora compiuto 18 anni di età e che possiede la patente A1 sarà consentito il solo spostamento su strada con trattori ed interdetto l'impiego in campo. In campo gli potrà essere affidato solamente al compimento dei 18 anni e a seguito di specifica informazione, formazione ed addestramento (abilitazione alla guida).

5. Manutenzione

I trattori agricoli o forestali come tutte le attrezzature di lavoro devono essere oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza pertinenti.

A tale scopo risulta necessario intervenire mediante controlli periodici del loro stato di conservazione e di funzionamento.

L'Inail e il Gruppo di Lavoro Nazionale (istituito presso l'Inail) hanno redatto un documento tecnico "Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei trattori agricoli o forestali" in ottemperanza agli obblighi previsti D.lgs. 81/08 (art. 71 comma 4 lettera a) punto 2 e lettera b) con l'obiettivo di fornire soluzioni organizzative e/o procedurali in grado di supportare gli operatori del settore (datori di lavoro, lavoratori autonomi, ...) nelle attività di mantenimento dei requisiti di sicurezza dei trattori agricoli o forestali.

Nel documento viene riportato la necessità di intervenire mediante controlli periodici sullo stato di conservazione e di funzionamento dei trattori con frequenza biennale ovvero ogni mille ore di utilizzo, e comunque al raggiungimento di uno dei due parametri. Risulta necessario procedere ad un controllo straordinario ogni volta che si verificano eventi eccezionali che possono avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza nell'uso del trattore.

ALBERO CARDANICO

1. Introduzione

L'albero cardanico è tra le principali cause di infortunio sul lavoro nel comparto agricolo: la sua incidenza riguarda la gravità degli infortuni, prima ancora della frequenza di accadimento. Per evitare danni agli operatori agricoli, le norme prevedono che l'attrezzatura sia completa di protezioni di sicurezza; si tratta di diversi componenti, molti dei quali prodotti in plastica ad alta resistenza e relativamente insensibile alle escursioni termiche.

Gli infortuni causati dall'albero cardanico rappresentano una percentuale ridotta sul totale degli eventi denunciati (circa lo **0,7%**), ma si distinguono per la elevatissima **gravità**. Secondo i dati e i report storici dell'**INAIL**, questi infortuni provocano ogni anno in Italia circa **8-12 decessi** e decine di casi di **invalidità permanente**, spesso con l'amputazione netta di arti o gravissime lesioni da trascinamento e schiacciamento.

2. Requisiti di sicurezza

Di seguito si riportano i principali aspetti oggetto di valutazione e le azioni correttive necessarie per l'adeguamento ai requisiti di sicurezza richiesti, di seguito alcune avvertenze generali per l'uso corretto dell'attrezzatura.

Oggetto valutazione	Azioni Correttive
1) Contatto con organi in rotazione con possibilità di aggancio	L'albero cardanico deve essere racchiuso da una protezione, almeno fino alla forcella interna con sormonto di almeno 5 cm. la parte di albero che rimane scoperta (forcelle es interne) viene protetta con le protezioni fisse applicate alle prese di potenza della trattrice e delle macchine operatrici. Il pulsante di fermo per il bloccaggio o lo sbloccaggio delle forcelle dalle prese di potenza, deve essere riparato con opportuno scudo.
2) Possibile rotazione della protezione	Le estremità della protezione devono essere dotate di due catenelle, che agganciate rispettivamente alla trattrice e alla macchina operatrice, evitano la rotazione della protezione.
3) Marcatura CE	Tutti gli alberi cardanici devono avere marchio CE dichiarazione di conformità e il manuale di uso e manutenzione. La marcatura va apposta sulla protezione e questo, in caso di sostituzione crea un problema di assenza di marcatura non ancora risolto.
4) Conservazione delle protezioni	Per evitare la rottura delle protezioni, quando l'albero cardanico viene staccato dalla trattrice, deve essere posizionato su un apposito sostegno, di cui devono essere dotate tutte le macchine operatrici.

AVVERTENZE:

- impiegare l'albero cardanico solo con l'attrezzatura per la quale è stato realizzato. Non utilizzare alberi con lunghezza o robustezza diverse da quelle indicate nel libretto d'uso dell'attrezzo impiegato;
- prima di collegare l'albero cardanico alla presa di forza spegnere il motore della trattrice ed estrarre la chiave di accensione;
- usare senza superare il numero di giri previsto: in genere 540 giri / minuto;
- prima della messa in funzione, controllare che l'albero sia correttamente fissato alla presa di forza della trattrice e all'albero scanalato dell'attrezzatura connessa;
- sostituire immediatamente i dispositivi di protezione in caso di rottura od usura degli stessi;
- conservare in azienda un congruo quantitativo di ricambi dei dispositivi di protezione;
- ingrassare gli organi di trasmissione del moto con la periodicità indicata dal costruttore e comunque dopo ogni periodo di inattività, controllando anche lo stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza;
- evitare di indossare vestiario non aderente al corpo (cinture, sciarpe, grembiuli...) che possono impigliarsi;
- disinserire la presa di forza ogni qualvolta si preveda una manovra tale da far assumere al sistema di trasmissione del moto una eccessiva angolazione oppure utilizzare alberi cardanici omocinetici;
- non effettuare operazioni o riparazioni che non siano di normale manutenzione. Rivolgersi soltanto ad officine specializzate ed autorizzate.

AMBIENTI CONFINATI

1. Introduzione

Ambiente confinato e/o sospetto d'inquinamento

Spazio circoscritto non progettato e costruito per la presenza continuativa di un lavoratore, ma di dimensioni tali da consentirne l'ingresso e lo svolgimento del lavoro assegnato, caratterizzato da vie di ingresso o uscita limitate e/o difficoltose, con possibile ventilazione sfavorevole, all'interno del quale non è possibile escludere la presenza o lo sviluppo di condizioni pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

(Definizione secondo la norma UNI 11958:2024)

1.1. Il problema: gli infortuni legati agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati in Agricoltura

Negli ultimi tempi gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono saliti alla ribalta della cronaca per gravi infortuni mortali ripetutisi con dinamiche spesso molto simili tra loro.

Gli infortuni in spazi confinati sono eventi rari ma ad altissima letalità, con una media di 4-7 morti annui e un'incidenza di 1-5 decessi per milione di ore/uomo lavorate. Spesso si registrano più vittime per singolo evento a causa di tentativi di salvataggio avventati.

I comparti con il più alto tasso di infortuni mortali in ambienti confinati (o sospetti di inquinamento) sono il settore delle **Costruzioni** (20,5%) e l'**Agricoltura/Silvicoltura** (19,5%). Nello specifico, i dati di monitoraggio evidenziano quali comparti specifici ad alto rischio:

- **Settore Agricolo e Zootecnico:** Sottoposto a rischi elevati per l'accesso a silo per lo stoccaggio dei cereali e fosse per il trattamento dei liquami.
- **Settore Vinicolo:** Rischio di asfissia e intossicazione da vapori durante le operazioni di pulizia e manutenzione all'interno di serbatoi e cisterne.
- **Settore Costruzioni e Manutenzione:** Interventi in cunicoli, pozzetti di ispezione, serbatoi o condotte sotterranee.

Al fine di incidere positivamente sul fenomeno infortunistico riducendo numerosità e gravità degli eventi incidentali, è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica del 14.09.2011, n° 177, che è un Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti "sospetti di inquinamento o confinati". Nel DPR si definiscono le linee generali di una vera e propria strategia di contrasto agli infortuni relativi alle attività in tali ambienti, di cui fa parte integrante e fondamentale la predisposizione di buone pratiche utili a indirizzare gli operatori.

In tale complessivo contesto si è colta la necessità di inserire il "Lavoro in sicurezza negli ambienti confinati" tra gli obiettivi di miglioramento del Piano Mirato di Prevenzione in Agricoltura in attuazione del PNP/PRP 2020-2025.

Dall'analisi dei dati acquisiti attraverso le Check-list somministrate ad un campione significativo di aziende del territorio regionale, è emerso che nella gran parte (83,87%) delle imprese in cui insiste il rischio legato ad ambienti sospetti di inquinamento o confinati è presente una procedura con istruzioni operative. Tuttavia, dalla lettura dei dati di dettaglio, risulta anche che queste procedure sono carenti per vari aspetti che, in alcuni casi, interessano più del 20% del totale; se a queste aggiungiamo il 5% di imprese che ne sono sprovviste, si raggiunge una percentuale che giustifica, a conclusione del piano, la necessità di diffondere delle buone pratiche che rappresentino i contenuti di una procedura di sicurezza con le istruzioni operative per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati così come previsto ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 177/2011, rivolte a quanti operano a vario titolo in tale settore.

2. Le procedure di sicurezza e le istruzioni operative

Il datore di lavoro, sulla base delle caratteristiche degli ambienti presenti nel proprio ciclo produttivo, effettua la classificazione e il conseguente censimento degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

Innanzitutto, è necessario evitare l'ingresso negli ambienti confinati, per quanto possibile, ed è opportuno verificare se i lavori al loro interno possano essere svolti in altro modo (ad es. operando dall'esterno utilizzando dispositivi teleguidati, telecamere, e tenendo comunque conto dello stato dell'arte e dello sviluppo tecnologico).

Nel caso ciò non fosse possibile, è necessario che i lavori vengano eseguiti secondo precise procedure di sicurezza. È indispensabile che il lavoro in ambienti confinati sia autorizzato e sia stato condiviso, dal datore di lavoro e dalle figure coinvolte a livello aziendale. Di seguito sono riportati alcuni punti fondamentali per l'elaborazione di una procedura per l'accesso e l'esecuzione di lavori in ambienti confinati.

È compito di quanti operano negli specifici luoghi di lavoro integrare tali punti con quanto richiesto dall'attività e dalla tipologia di ambiente confinato.

2.1. Misure e precauzioni preliminari

Prima dell'inizio dei lavori è necessario:

a) effettuare una specifica analisi per l'identificazione dei pericoli dalla quale deve discendere una **adeguata valutazione dei rischi**, tenendo conto delle possibili modifiche nel tempo delle condizioni ambientali e di lavoro iniziali (ad es. presenza di sostanze in fermentazione ...);

b) adottare specifiche procedure operative che individuino:

- caratteristiche dell'ambiente, riferite sia all'interno che all'esterno;
- tipologia dell'attività da svolgere e durata, individuando tutte le fasi di lavoro e relativo cronoprogramma;
- modalità per delimitare e segnalare l'area di lavoro anche con apposita cartellonistica (per evitare eventuali rischi da interferenza);
- modalità per accertare l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori;
- modalità con la quale effettuare una bonifica se sono presenti sostanze pericolose.

c) stabilire adeguate modalità di gestione di un'eventuale emergenza in funzione del rischio presente, dell'accesso (orizzontale o verticale, a livello del suolo o in quota), delle dimensioni e delle caratteristiche strutturali dell'ambiente confinato;

d) informare, formare e addestrare i lavoratori coinvolti nell'attività con particolare riferimento all'applicazione delle procedure e all'uso dei DPI, della strumentazione e delle attrezzature di lavoro sulla base delle attività da svolgere e dei rischi presenti.

Va valutata quindi:

- la necessità, in alcuni casi, di ricorrere a una ventilazione forzata o altri mezzi idonei;
- la necessità, tipo e frequenza dei monitoraggi ambientali (prove di abitabilità) attraverso adeguata strumentazione di rilevamento, opportunamente tarata ed eventualmente dotata di sistemi di allarme acustico e/o luminoso (ad es. strumenti che rilevano la presenza di più gas, il contenuto di ossigeno, il livello di contaminanti, il livello di esplosività, le condizioni microclimatiche);
- l'opportunità di eseguire il monitoraggio in continuo, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera;
- l'eventuale presenza di rischi indotti dalle lavorazioni previste (ad es. formazione di fumi) o dal contesto in cui si opera (es. attività con lunga permanenza in pozzetti stradali sotterranei ubicati in strade ad alta intensità di traffico o in vicinanza di corsi d'acqua);
- la necessità e la modalità con la quale isolare l'ambiente confinato dal resto dell'impianto (ad es. chiusura e blocco di serrande, valvole, saracinesche che possano immettere sostanze pericolose nell'ambiente confinato, sezionamento degli impianti elettrici), installando opportuna segnaletica e cartellonistica;
- la modalità di verifica dell'idoneità e funzionalità delle attrezzature di lavoro e di soccorso;
- la modalità di verifica dei requisiti e dell'idoneità dei DPC (dispositivi di protezione collettiva) e dei DPI (dispositivi di protezione individuale);

- laddove necessario, l'opportunità di eseguire la prova di tenuta o fit–test dei DPI per le vie respiratorie.

2.2. Esecuzione dei lavori

È sempre obbligatorio avvalersi di personale in possesso di competenze e formazione specifiche. Inoltre, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, questi devono essere qualificati ed il datore di lavoro committente deve individuare un suo rappresentante che vigili con funzione di indirizzo e coordinamento sulle attività svolte. Si evidenziano di seguito alcuni punti su cui deve essere posta particolare attenzione per l'esecuzione dei lavori:

- bonifica: qualora, anche dopo bonifica, possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono indossare un'imbracatura di sicurezza collegata a una fune di recupero, vigilati per l'intera durata del lavoro da un altro lavoratore posizionato all'esterno e, ove occorra, forniti di dispositivi di protezione adeguati;

- sorgente di energia autonoma: l'eventuale sorgente autonoma di energia (gruppo elettrogeno) va collocata in posizione idonea, tenendo conto dell'emissione di fumi che possono entrare nell'ambiente confinato;

- sistema di comunicazione: è necessario garantire e mantenere attivo un adeguato sistema di comunicazione in modo da permettere ai lavoratori impegnati all'interno dell'ambiente confinato di tenersi in contatto con quelli all'esterno, e di lanciare l'allarme in caso di emergenza;

- assistenza dall'esterno: presso l'apertura di accesso, in posizione sicura, deve essere sempre presente un lavoratore, dotato degli stessi DPI di colui che opera all'interno, per offrire assistenza ed essere in grado di recuperare un lavoratore eventualmente infortunato e/o colto da malore nel più breve tempo possibile e secondo quanto stabilito nelle procedure di emergenza;

- presenza di gas negli scavi: quando si eseguono lavori entro cisterne, pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi.

2.3. Informazione, formazione, addestramento e idoneità sanitaria per la mansione specifica

Tutto il personale, sia aziendale che terzo, che a qualunque titolo debba operare entro un ambiente confinato e/o fornire assistenza dall'esterno, deve essere preventivamente e specificatamente autorizzato dal proprio Datore di Lavoro previa idonea informazione, formazione ed addestramento previsti nello specifico dal DPR n° 177 del 14/09/2011.

Il personale dovrà altresì possedere l'idoneità sanitaria per la mansione specifica.

Quanto sopra è obbligatorio anche per i lavoratori autonomi.

3. Qualificazione dell'impresa

Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati.

In particolare, alcuni requisiti di qualificazione sono:

- presenza di personale, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro). Il preposto che sovraintende l'attività lavorativa deve necessariamente possedere tale esperienza;
- attività di informazione e formazione di tutto il personale mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento e soggetta a verifica di apprendimento e aggiornamento. Si fa presente che ciò vale anche per il datore di lavoro se impiegato per tali lavori;
- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature di lavoro;
- addestramento di tutto il personale impiegato in tali attività, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all'applicazione delle procedure di sicurezza. Si evidenzia che, in attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente (che ha la disponibilità giuridica dei luoghi) e certificati. Quanto sopra si applica anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali dovessero venire subappaltate le lavorazioni.

4. Rischi di interferenza

Nel caso in cui i lavori siano dati in appalto:

- il datore di lavoro committente (DLC) e il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo (DLA) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera;
- laddove previsto, il DLC promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato al contratto di appalto o di opera (D. Lgs. 81/08 e s.m.i art. 26);
- Il DLC individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), DPR n° 177 del 14/09/2011, a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative;

- i lavoratori coinvolti nell'appalto devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento;
- Il DLC verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo (D. Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 26, comma 1, lett. a).

SORVEGLIANZA SANITARIA

1. Introduzione

1.1. Malattie professionali in agricoltura

La malattia professionale è definita come "una patologia, correlata all'esposizione lavorativa, la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo". Il report "Le Malattie Professionali nella Regione del Veneto anni 2019 - 2023 (a cura del Servizio Epidemiologico Regionale di Azienda Zero) evidenzia che nel periodo 2019-2023, nel Veneto, sono state presentate 18.366 denunce di malattie professionali, più della metà delle quali ha avuto esito positivo (57,9%) con il riconoscimento da parte dell'INAIL. Nel periodo in esame, la maggior parte delle malattie professionali riconosciute si riferiscono a lavoratrici di età compresa tra i 41 e 60 anni, e a lavoratori con più di 50 anni.

Nella Tabella sottostante si evidenzia come il 21,9% del totale delle malattie professionali riconosciute da INAIL nel periodo 2019-2023 si riferisca a lavoratori che afferiscono alla gestione agricoltura seguita dal 19,7% dei lavoratori dell'edilizia.

Tabella 2 - Malattie professionali riconosciute per selezionati comparti e anno di manifestazione – valori assoluti e valori percentuali. Veneto, anni 2019-2023

Comparto	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
	Valori assoluti					
Industria Legno	48	48	68	54	57	275
Metalmeccanica	158	115	158	160	165	756
Costruzioni	360	326	380	488	544	2.098
Trasporti + Servizi deposito/ facchinaggio	46	40	58	52	56	252
Sanità	111	83	117	119	147	577
Gestione Agricoltura	472	363	536	458	499	2.328
Altro	782	740	884	982	959	4.347
Totale	**1.977**	**1.715**	**2.201**	**2.313**	**2.427**	**10.633**
	Valori percentuali					
Industria Legno	2,4%	2,8%	3,1%	2,3%	2,3%	2,6%
Metalmeccanica	8,0%	6,7%	7,2%	6,9%	6,8%	7,1%
Costruzioni	18,2%	19,0%	17,3%	21,1%	22,4%	19,7%
Trasporti + Servizi deposito/ facchinaggio	2,3%	2,3%	2,6%	2,2%	2,3%	2,4%
Sanità	5,6%	4,8%	5,3%	5,1%	6,1%	5,4%
Gestione Agricoltura	23,9%	21,2%	24,4%	19,8%	20,6%	21,9%
Altro	39,6%	43,1%	40,2%	42,5%	39,5%	40,9%
Totale	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

L'analisi della distribuzione delle malattie professionali per settore di attività, con focus sui comparti individuati per lo sviluppo dei Piani Mirati di Prevenzione nella Regione del Veneto, evidenzia che in tutti i comparti analizzati le patologie muscoloscheletriche e connettivali rappresentano il gruppo di patologie maggiormente rappresentate. In particolare, le patologie della spalla tendono a essere più rappresentate in agricoltura e in edilizia, le patologie a carico del rachide rappresentano la maggior parte delle malattie professionali riconosciute nella logistica e nella sanità, mentre le patologie del ginocchio si concentrano nell'edilizia. Per quanto riguarda le altre malattie professionali, le ipoacusie da rumore colpiscono invece in proporzione maggiore i lavoratori dell'industria del legno, della metalmeccanica e dell'edilizia.

Le neoplasie professionali riconosciute nel comparto agricoltura sono per lo più rappresentate da tumori cutanei; la sindrome del tunnel carpale costituisce una rilevante proporzione delle malattie professionali riconosciute nell'industria del legno e nella gestione agricoltura.

Tabella 3 - Malattie professionali riconosciute per raggruppamento ICD X e comparti selezionati – valori percentuali. Veneto, periodo 2019-2023

Raggruppamento ICD-X accertato	Industria legno	Metalmec-canica	Edilizia	Trasporti – facchinaggio	Sanità	Agri-coltura	Altro	Totale
Tumori	**2,9%**	**2,5%**	**0,7%**	**0,8%**	**0,7%**	**1,6%**	**6,5%**	**3,5%**
di cui mesoteliomi	0,0%	1,2%	0,2%	0,8%	0,3%	0,0%	4,1%	1,9%
di cui tumori del polmone	0,0%	1,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%	0,6%
di cui tumori naso-sinusali	2,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,3%
di cui tumori maligni della cute	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	1,5%	0,3%	0,5%
Malattie prof. esclusi tumori	**97,1%**	**97,5%**	**99,3%**	**99,2%**	**99,3%**	**98,4%**	**93,5%**	**96,5%**
Ipoacusia	8,7%	13,4%	7,6%	3,6%	0,0%	4,3%	4,2%	5,4%
Patologia non neoplastica	0,7%	1,6%	0,3%	1,6%	0,2%	0,4%	3,2%	1,6%
di cui placche pleuriche	0,0%	0,7%	0,1%	0,8%	0,0%	0,0%	1,6%	0,8%
di cui asbestosi	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,2%
di cui silicosi	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,2%
di cui asma	0,4%	0,1%	0,0%	0,4%	0,2%	0,1%	0,4%	0,2%
Patologia non neoplastica della	0,0%	1,9%	0,4%	0,4%	0,3%	0,6%	0,8%	0,7%
di cui dermatiti allergiche da	0,0%	1,3%	0,3%	0,0%	0,3%	0,1%	0,7%	0,5%
Malattie sistema osteomuscolare	72,7%	69,2%	82,0%	91,7%	95,1%	79,0%	71,2%	76,7%
di cui patologie dischi	26,5%	27,6%	30,5%	68,7%	64,5%	32,1%	24,5%	30,9%
di cui patologie della spalla	30,9%	23,1%	28,6%	15,9%	21,0%	36,1%	27,3%	28,7%
di cui epicondilite	7,6%	7,5%	4,4%	1,6%	1,7%	1,5%	9,4%	5,9%
di cui de Quervain e altre	1,5%	3,4%	1,2%	0,8%	2,3%	1,1%	4,7%	2,8%
di cui lesione interna del ginocchio	3,3%	2,1%	12,0%	0,4%	0,0%	4,1%	1,4%	4,1%
Malattie del sistema nervoso	14,9%	11,2%	8,9%	2,0%	3,3%	13,9%	13,4%	11,7%
di cui sindrome del tunnel carpale	14,2%	10,7%	8,4%	2,0%	3,1%	13,5%	12,8%	11,2%
Altre patologie	0,0%	0,3%	0,1%	0,0%	0,3%	0,1%	0,6%	0,3%
Totale	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Dalla disamina sopra riportata risulta chiaro che per la prevenzione delle MP in agricoltura è indispensabile l'attivazione della Sorveglianza Sanitaria.

La sorveglianza sanitaria, svolta dal Medico Competente aziendale, è l'insieme degli atti medici aventi la finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio professionali specifici dell'ambiente di lavoro nonché alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. L'art. 25 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. elenca gli obblighi e le responsabilità del Medico Competente (MC) nell'espletamento della sua attività di Sorveglianza Sanitaria. Tra questi, il MC deve:

- firmare e verificare, con eventuali osservazioni, il Documento di Valutazione dei rischi (DVR) anche in riferimento alla parte di sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (nelle aziende il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia delle cartelle);
- effettuare i sopralluoghi con periodicità annuale o con periodicità da stabilire in funzione del rischio;
- redigere ed aggiornare il protocollo sanitario;
- informare i lavoratori sul significato degli accertamenti cui sono sottoposti;
- effettuare le visite previste dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- rilasciare l'idoneità allo svolgimento della mansione;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

In relazione a tali obblighi, è fondamentale che il datore di lavoro, con il supporto del responsabile del servizio di prevenzione protezione, abbia redatto il Documento di Valutazione dei Rischi; infatti, in caso di assenza del documento risulterà per il Medico Competente impossibile redigere un protocollo sanitario coerente con i rischi caratteristici dell'attività.

In relazione alle attività nelle imprese agricole, Medico Competente può essere chiamato a svolgere la sua attività in tre differenti contesti:

I) Sorveglianza sanitaria su conduttore, coniuge, collaboratori familiari, soci di società semplici di azienda agricola che seppur esclusi dall'obbligo di sorveglianza sanitaria (ex art. 21 del DLgs. 81/2008) nominano il Medico Competente su base volontaria.

II)Sorveglianza Sanitaria su lavoratori subordinati e pertanto esposti ai rischi così come individuati dal DVR (Art. 41 c.1 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

III) Sorveglianza Sanitaria su lavoratori a tempo determinato e stagionali che saranno sottoposti alla cosiddetta sorveglianza sanitaria semplificata. La legge di conversione del D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27 del 24 aprile 2020) ha introdotto nuove regole in materia di sorveglianza sanitaria e visite mediche obbligatorie per il personale dipendente da aziende agricole a tempo determinato e/o stagionale. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali è prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, effettuata dal medico competente. La visita medica ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui sopra devono risultare da apposita certificazione che il datore di lavoro è tenuto ad acquisire al momento dell'assunzione.

Gli Enti Bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con i medici competenti. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori stagionali non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento.

Preme sottolineare inoltre che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente (visita medica preventiva anche in fase preassuntiva, visita medica periodica, visita medica in occasione del cambio di mansione, visita medica precedente la ripresa dell'attività lavorativa a seguito di assenza per motivi di salute di durato superiore ai 60 gg continuativi);

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria in agricoltura deve essere effettuata in presenza, almeno, dei rischi di seguito elencati:

- Movimentazione manuale dei carichi o sovraccarico biomeccanico degli arti superiori;
- Utilizzo di attrezzature munite di videoterminale (nel caso in azienda operi personale amministrativo)
- Agenti chimici, agenti cancerogeni, agenti mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
- Agenti biologici;
- Agenti fisici quali rumore, vibrazioni corpo intero o vibrazioni mano braccio, microclima severo;
- Attività in ambienti confinati;
- Attività lavorative che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.

Oltre ai rischi e alle attività lavorative sopra riportati, che sono disciplinati da disposizioni normative specifiche, esistono rischi per i quali la sorveglianza sanitaria può rendersi necessaria quale misura di

prevenzione, pur non essendo specificamente prevista dalla normativa vigente, ma documentata nella valutazione dei rischi. Un esempio. potrebbe essere l'esposizione a microclima sfavorevole in presenza di alte temperature (art 18 comma 1 lettera a) D. Lgs.81/08).

Il datore di lavoro quindi, nella valutazione dei rischi, sia nel caso di lavoratori a tempo indeterminato o determinato e stagionali, in cui si è di fronte ad esposizioni fluttuanti nel tempo ed occasionali, dovrà stabilire, soprattutto per i rischi sopra individuati, se l'esposizione è certa ossia se si è in presenza o in assenza di un rischio effettivo, superiore ai valori di azione.

Allo stato attuale quindi, in una azienda agricola è possibile rilevare la presenza di lavoratori dipendenti con obblighi di sorveglianza sanitaria e di informazione-formazione derivanti rispettivamente dagli artt. 41, 36, 37 del D.lgs. 81/08 e altri lavoratori dipendenti stagionali, che per gli stessi obblighi, usufruiscono delle misure di semplificazione, come pure un'altra categoria di lavoratori, gli autonomi (componenti dell'impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, soci di società semplici operanti nel settore agricolo) che possono avvalersi, senza peraltro averne l'obbligo, della sorveglianza sanitaria e della informazione e formazione, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 81/2008.

1.2. La semplificazione normativa per i lavoratori a tempo determinato e stagionali

I lavoratori occupati in agricoltura in forma saltuaria, sono in continuo aumento tanto che la normativa ne ha tenuto conto, prevedendo per questa fascia di lavoratori, semplificazioni specifiche.

I lavoratori stagionali in agricoltura sono prevalentemente occupati nelle operazioni di raccolta della frutta e verdura, mansioni generiche e semplici che non richiedono specifici requisiti professionali, prestando la propria attività in più aziende nel corso dell'anno. In linea generale le giornate di lavoro, seppur variabili, sono di molto inferiori a quelle del lavoratore a tempo indeterminato. In tali attività sono presenti potenziali rischi da *movimentazione manuale dei carichi* e *movimenti ripetuti nonchè da temperature severe*, mentre più rara è l'esposizione ad altri fattori di rischio che comportano la sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Diversa è la situazione dei lavoratori seppur a tempo determinato, addetti a mansioni che comportano rischi non rientranti nelle lavorazioni generiche e semplici perché richiedono specifici requisiti professionali (per es. *impiego di fitosanitari, guida di attrezzature ed apparecchi di sollevamento*...) che non possono avvalersi delle semplificazioni di cui alla L. 27 del 24 aprile 2020.

La legge di conversione del D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27 del 24 aprile 2020) ha introdotto con i commi dal 2-sexies al 2-novies dell'art. 78 del suddetto Decreto-legge nuove regole in materia di sorveglianza sanitaria per il personale dipendente da aziende agricole a tempo determinato e/o stagionale.

In precedenza, la semplificazione per i lavoratori agricoli stagionali era regolata esclusivamente dal Decreto Ministeriale 27 marzo 2013, che rimane tutt'oggi in vigore per quanto non modificato dal nuovo intervento legislativo, per la parte che riguarda l'informazione e formazione.

Il comma 2 – sexies del novellato art. 78, prevede che per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali,

l'effettuazione della sorveglianza sanitaria si considera assolta, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli Enti bilaterali (senza costi per i lavoratori) mediante visita medica preventiva, da effettuarsi da parte del medico competente.

La visita medica ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici. L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione da consegnare sia al datore di lavoro che allo stesso lavoratore.

La norma conferma peraltro che gli Enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione (sia di livello nazionale che territoriale) – in sostanza anche le casse extra legge agricole provinciali – possono adottare iniziative, anche attraverso apposite convenzioni, finalizzate allo sviluppo concreto degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità.

In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato e/o stagionali, non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento, inoltre, il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro delle aziende convenzionate.

L'estensione di validità dell'accertamento sanitario consentirà al lavoratore riconosciuto idoneo di poter prestare, nel corso dell'anno, la propria opera per attività connotate dal medesimo grado di rischio, soprattutto in lavorazioni generiche e semplici, senza quindi la necessità di dover ripetere gli accertamenti medici anche se nel frattempo è cambiato il datore di lavoro.

Inoltre, considerato che l'attività prevalente del lavoratore stagionale sarà quella della raccolta di frutta e verdure che, presumibilmente, non comporta l'uso di macchinari o di prodotti chimici, presupposti che farebbero peraltro perdere all'attività svolta il profilo di "attività" semplice", portandola quindi fuori dagli ambiti di tutela stabiliti dal Decreto, sarà comunque necessario tener conto del fatto che in queste attività non è comunque infrequente riscontrare il rischio di movimentazione manuale dei carichi e di movimenti ripetuti.

Tali esposizioni sono tuttavia fortemente correlate alla durata e alle modalità di lavoro con la possibilità di ridurre significativamente il rischio con l'applicazione di semplici misure organizzative e di prevenzione che consentono così di escludere l'obbligo di sorveglianza sanitaria per quelle specifiche attività.

La complessità introdotta dalla normativa richiede inoltre che il medico competente non si basi solo sulla valutazione dei rischi di una singola azienda, ma che valuti l'idoneità in termini più ampi, compatibili con le diverse lavorazioni che il lavoratore stagionale potrà incontrare nell'arco dell'anno, periodo di validità della visita per le varie unità produttive in cui opera.

Siamo quindi di fronte ad una situazione di presunzione di rischio in cui è compito del datore di lavoro a dimostrarne la non sussistenza.

1.3. Organizzazione della sorveglianza sanitaria

L'organizzazione della sorveglianza sanitaria del personale stagionale in agricoltura presenta una serie di difficoltà ed è di complessa attuazione per ogni singola azienda, in quanto ad esempio, per i lavoratori stranieri, risente di adempimenti burocratici condizionati dal Decreto flussi che periodicamente viene emanato dal Governo. È quindi utile analizzare gli aspetti organizzativi ed individuare soluzioni per agevolare e semplificare alle aziende gli adempimenti di tutela della salute.

Vi è infatti la necessità di organizzare un sistema di sorveglianza sanitaria che risponda ai bisogni di grandi numeri di lavoratori con inizio del rapporto di lavoro concentrato in breve arco di tempo.

In questi casi è quindi importante che il datore di lavoro, almeno nelle prime giornate lavorative, in attesa della visita medica, presti una particolare "*attenzione ai rischi*", evitando di affidare mansioni e compiti con livelli di rischio che potrebbero comportare un danno alla salute, pur considerando che, comunque, il breve periodo di esposizione e la natura dei rischi, raramente possono determinare gravi effetti sulla salute.

A fronte di queste esigenze normative ed etiche, è fondamentale promuovere convenzioni tra le aziende agricole, Enti bilaterali od Organismi paritetici e Medici Competenti con una rete di ambulatori nelle zone di maggior flusso di lavoratori stagionali, in modo da soddisfare le esigenze organizzative e distribuire l'onere economico su tutte le aziende che occuperanno il lavoratore nell'annata agraria. Già da diversi anni in alcune province del Veneto sono in atto convenzioni stipulate dagli Enti bilaterali che soddisfano in modo efficace questi requisiti.

2. Check-list di autovalutazione

La presente Check-list pone in evidenza i principali fattori di rischio del comparto e le misure per la loro corretta gestione e rappresenta uno dei principali strumenti per l'attuazione del PMP, utile sia per l'azienda che intende effettuare un''autovalutazione, sia come guida per l'attività di vigilanza e assistenza effettuata dai Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SPISAL).

CHECK-LIST

Le domande della presente Check-list sono suddivise in sezioni specifiche dedicate ai seguenti temi:

a) Sicurezza del trattore e dell'albero cardanico;
b) Lavorare in sicurezza in ambienti confinati;
c) La sorveglianza sanitaria;
d) Scheda conclusiva;

La Scheda conclusiva è uno strumento dove riportare la programmazione e la realizzazione di interventi di adeguamento/miglioramento resisi necessari al completamento dell'autovalutazione.
In calce al questionario è riportato l'elenco dei principali documenti da predisporre e mettere a disposizione degli organi di vigilanza (in corso di sopralluogo e/o a seguito di richiesta).

	ANAGRAFICA		
Ragione Sociale			
Partita IVA/Codice Fiscale			
Sede Legale			
Indirizzo e-mail e numero di telefono			
Codice Ateco Attività			
Unità Locale 1*			
Unità Locale 2* (indirizzo) Unità Locale 3 Unità Locale 4			
Numero Lavoratori dipendenti	Tempo indeterminato (OTI)	Stagionali (OTD)	
Coadiuvanti	Collaboratori familiari	Soci	
Utilizzo Imprese esterne in appalto Superficie aziendale (Ha) Descrizione attività svolta	Sì No per quale attività		
Coltura estensiva			
Coltivazione in serra			
Vivaismo			
Piante da frutto			
Verdure			
Altro			
Se l'azienda effettua allevamento intensivo	Tipologia animali	Numero di capi	

*E' possibile indicare più Unità Locali

COMPILAZIONE
Il presente questionario è compilato con la partecipazione delle seguenti figure aziendali (possibili più risposte): ● Datore di Lavoro ● Medico Competente ● RSPP ● Consulente ● RLS/RLSt ● Altro specificare _____

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è: ● Interno ● Esterno ● Datore di Lavoro che svolge i compiti di RSPP
E' stata effettuata la nomina del Medico Competente? ● Sì

• No • Non necessaria
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è? • Interno • RLS Territoriale • Non è ancora stato eletto/designato

Nota: la risposta ad ogni domanda delle Sezioni sottostanti deve essere affermativa, nel caso di risposta negativa è necessario rivedere la propria valutazione del rischio, nonché mettere in atto tutte le azioni correttive del caso.

1. SICUREZZA DEL TRATTORE E DELL'ALBERO CARDANICO

1A. SICUREZZA DEL TRATTORE

Quanti trattori sono presenti in azienda?	n°	
Il conducente (anche se titolare) è in possesso di attestato di abilitazione in corso di validità per la conduzione di trattori agricoli o forestali?	SI	NO
I trattori sono dotati di protezione del posto di guida in caso di ribaltamento?	SI	NO
se sì, quanti sono dotati di cabina?	n°	
se, sì quanti sono dotati di telaio 4 montanti?	n°	
se sì quanti sono dotati di telaio abbattibile?	n°	
I trattori sono dotati di sistemi di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza)?	SI	NO
Gli organi pericolosi in movimento, quali cinghie e ventole, sono dotati di protezione?	SI	NO
Tutte le superfici calde con le quali è possibile venire a contatto in modo involontario, sono protette?	SI	NO
L'accesso al posto di guida è dotato di pedane antiscivolo e maniglie per la presa?	SI	NO
E' presente almeno uno specchietto retrovisore sul lato sinistro?	SI	NO
E' presente un seggiolino per il trasporto di terze persone?	SI	NO
se sì, il seggiolino è dotato di cintura di sicurezza?	SI	NO
La presa di forza sia posteriore che anteriore (quando presente) è protetta con tegolo o cuffia di protezione?	SI	NO
L'avviamento del trattore avviene in modo sicuro solo a uomo presente sul posto di guida?	SI	NO
I libretti d'uso e manutenzione sono conservati e disponibili per la consultazione?	SI	NO
I trattori vengono sottoposti a regolare manutenzione?	SI	NO
I trattori che sono stati oggetto di modifica con installazione di un nuovo arco o cabina di protezione, sono dotati di certificazione rilasciata dall'officina che ha svolto l'intervento?	SI	NO
I trattori adibiti ai trattamenti fitosanitari sono dotati di cabina pressurizzata con idonei filtri?	SI	NO
I filtri sono sostituiti secondo le indicazioni del produttore?	SI	NO

1B. SICUREZZA DELL'ALBERO CARDANICO

L'albero cardanico comprensivo di snodi è racchiuso da protezione? (*cuffia e contro-cuffia che si devono sormontare per 5 cm*)	SI	NO

Le due estremità della protezione, sono dotate di catenella da agganciare alla trattrice o alla macchina operatrice per evitare la rotazione della stessa?	SI	NO
Per evitare la rottura delle protezioni, quando l'albero cardanico viene staccato dalla trattrice viene posizionato su apposito sostegno?	SI	NO
Nelle operazioni svolte in prossimità dell'albero cardanico viene utilizzato vestiario atto ad evitare l'impigliamento?	SI	NO

2. LAVORARE IN SICUREZZA IN AMBIENTI CONFINATI

Nei luoghi di lavoro sono presenti ambienti confinati o simili (vasche, cisterne, serbatoi, silos, fosse e vasche per reflui, pozzi, ecc.) ? se la risposta è sì, passare al punto successivo, altrimenti questa sezione del questionario è conclusa	SI	NO
Vi è la necessità di accedere a tali ambienti per effettuare lavorazioni, compresa la manutenzione e la pulizia? se la risposta è sì, passare al punto successivo, altrimenti il questionario è concluso	SI	NO
Se si accede a tali ambienti vi è almeno un'ulteriore persona che possa coadiuvare il lavoratore che opera nell'ambiente confinato? se la risposta è sì, passare al punto successivo, altrimenti questa sezione del questionario è conclusa	SI	NO
Le lavorazioni all'interno di tali ambienti sono effettuate: ➢ da personale della propria impresa: compilare la **sezione A** ➢ da personale dipendente di impresa terza (appalto e/o eventuale sub-appalto): compilare la **sezione A** e la **sezione B**		

SEZIONE A

È stata effettuata un'attenta analisi dei rischi definendo le caratteristiche e i pericoli presenti e potenziali degli ambienti confinati, compresi i rischi di incendio ed esplosione e quelli derivanti dalle lavorazioni da eseguire?	SI	NO

Qualora vi sia una procedura con istruzioni operative questa prevede:		
• un'idonea segnaletica a delimitazione dell'ambiente confinato?	SI	NO
• un'analisi preventiva dell'atmosfera per verificare il range corretto di ossigeno (≈ 21 %) e/o la presenza di sostanze tossiche, asfissianti?	SI	NO
• un risanamento dell'atmosfera nell'ambiente confinato in grado di ristabilire e mantenere le condizioni di vivibilità, se necessario con il ricorso alla ventilazione forzata?	SI	NO
• durante le lavorazioni, il monitoraggio in continuo dell'atmosfera nell'ambiente confinato tramite sistemi di rilevazione delle sostanze chimiche che potrebbero inquinare l'atmosfera?	SI	NO
• il divieto di utilizzare fiamme libere o altre fonti di innesco nel caso di atmosfere infiammabili / esplosive?	SI	NO
• la presenza, l'utilizzo, nonché la manutenzione di tutti i D.P.I. previsti per le lavorazioni individuate dalla valutazione dei rischi?	SI	NO
• un adeguato sistema di comunicazione tra operatori impegnati all'interno dell'ambiente confinato e colui che sovrintende all'esterno le lavorazioni unitamente a un sistema di allerta verso gli Enti di primo intervento?	SI	NO
• in caso di emergenza, un sistema di recupero del lavoratore posto esternamente all'ambiente confinato, composto ad esempio da treppiede, argano, linea vita e imbracatura?	SI	NO

L'accesso all'ambiente confinato ha dimensioni tali da permettere l'ingresso e l'uscita del lavoratore con tutto l'equipaggiamento ed il recupero in condizioni di emergenza?	SI	NO
Se presenti, vengono sezionate/chiuse/bloccate tutte le parti dell'impianto che possono comportare l'introduzione di ulteriori rischi all'interno dell'ambiente confinato (impianto elettrico, condutture di alimentazione, parti in	SI	NO

movimento, gas tecnici, etc.)?		
Il *personale* chiamato ad operare:		
• ha la necessaria esperienza (in ragione del 30 % della forza lavoro)	SI	NO
• è stato adeguatamente informato, formato e addestrato anche se trattasi di lavoratori autonomi o collaboratori dell'impresa familiare *(NB: le attività di informazione, formazione e addestramento devono essere documentate e registrate)*	SI	NO
• L'informazione, formazione e addestramento ha riguardato anche l'uso corretto di DPI, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti confinati *(NB: le attività di informazione, formazione e addestramento devono essere documentate e registrate)*	SI	NO
• è in possesso dell'idoneità alla mansione specifica (ambienti confinati) redatta dal medico competente anche se trattasi di lavoratori autonomi o collaboratori dell'impresa familiare	SI	NO
È stato individuato un responsabile che verifichi le condizioni di sicurezza per tutta la durata dell'intervento? (tale persona deve avere almeno tre anni di esperienza nei lavori in ambienti confinati)	SI	NO

SEZIONE B

In qualità di committente dei lavori ha verificato i requisiti tecnico professionali dell'impresa appaltatrice e fornito prima dell'inizio dei lavori tutte le informazioni relative agli ambienti confinati (caratteristiche dei luoghi, valutazione dei rischi e relative misure di prevenzione e di emergenza)?	SI	NO
È stato individuato un rappresentante del committente per vigilare e coordinare le lavorazioni da effettuare, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza e a conoscenza dei rischi degli ambienti confinati, nonché delle eventuali misure di emergenza da adottare?	SI	NO
L'impresa appaltatrice ha comunicato al committente il nominativo del "preposto" nel caso non sia presente il Datore di Lavoro durante le lavorazioni?	SI	NO
È stato redatto ed è presente il DUVRI nei casi previsti?	SI	NO
Se l'impresa appaltatrice, a sua volta, sub-appalta in toto o in parte le lavorazioni, è presente l'espressa autorizzazione scritta dal committente?	SI	NO

3. LA SORVEGLIANZA SANITARIA

3A. SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO O LAVORATORI OCCASIONALI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI

(es: movimentazione manuale dei carichi, videoterminale per un tempo medio superiore alle 20 ore /settimana, rumore superiore agli 85 db(A), vibrazioni superiori al livello di azione di 2,5 ms² mano braccio e 0,5 ms² corpo intero, agenti chimici per impiego di prodotti chimici o esposizione a polveri, fumi o vapori, agenti biologici, conduzione di attrezzature di lavoro quali apparecchi di sollevamento, guida di macchine per movimentazione terra e merci .)

La nomina è stata formalizzata con un atto sottoscritto dal datore di lavoro e dal MC?	SI	NO
Il MC è stato coinvolto nella valutazione dei rischi aziendali?	SI	NO
Il MC è stato messo a conoscenza delle misure di esposizione dei lavoratori (*ad esempio vibrazioni, rumore, agenti chimici*)?	SI	NO
Il MC ha eseguito un sopralluogo negli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno?	SI	NO
Il MC ha adottato un protocollo di sorveglianza sanitaria, coerente con la valutazione dei rischi, con specificate le relative periodicità delle visite mediche e degli accertamenti integrativi?	SI	NO

Nel caso il lavoratore sia adibito a conduzione di carrelli elevatori, conduzione di mezzi che richiedono la patente superiore e/o conduzione di macchine movimento terra è stato sottoposto all'esame tossicologico finalizzato alla ricerca dei metaboliti urinari delle sostanze delle stupefacenti?	SI	NO
Il MC verifica la copertura antitetanica dei lavoratori?	SI	NO
Il MC effettua le visite periodiche anche ai soci lavoratori delle società diverse dalla Società Semplice?	SI	NO
Il MC effettua le visite preventive/preassuntive e periodiche con le scadenze previste dal protocollo sanitario per valutare il permanere dei requisiti di idoneità specifica alla mansione?	SI	NO
IL MC sottopone a visita di fine rapporto di lavoro i lavoratori esposti al rischio chimico?	SI	NO
IL MC sottopone i lavoratori a visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per malattia o infortunio, di durata superiore ai 60 gg continuativi, al fine verificare l'idoneità alla mansione?	SI	NO
Il MC comunica i singoli giudizi di idoneità alla mansione specifica sia al Datore di Lavoro che al Lavoratore?	SI	NO
In collaborazione con il MC, sono state individuate, all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi, le mansioni incompatibili con lo stato di gravidanza o per la lavoratrice madre fino a sette mesi dopo il parto?	SI	NO
Nel caso in azienda siano impiegati minori è stata effettuata una visita medica preassuntiva con relativa certificazione?	SI	NO
Sono state adottate eventuali misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base degli esiti di eventuali prescrizioni/limitazioni espresse nel giudizio di idoneità?	SI	NO

3B. SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO O OCCASIONALI OCCUPATI IN LAVORAZIONI MANUALI SEMPLICI

ai sensi del DL 18 del 2020 come modificato dalla Legge 27 del 24 aprile 2020

Il Documento di Valutazione dei Rischi ha evidenziato la presenza di lavoratori occupati in sole lavorazioni manuali semplici che possono usufruire della sorveglianza sanitaria semplificata? **Nel caso di risposta affermativa proseguire con la restante parte del questionario**	SI	NO
E' stato nominato un Medico Competente o in alternativa l'azienda si avvale del servizio offerto dagli Enti Bilaterali in convenzione con i professionisti per l'espletamento della Sorveglianza Sanitaria?	SI	NO
Nel caso sia stato nominato un Medico Competente la nomina è stata formalizzata con un atto sottoscritto dal Datore di Lavoro e dal Medico Competente?	SI	NO
Il Datore di Lavoro è in possesso di un certificato di idoneità del lavoratore in corso di validità annuale rilasciato dal Medico Competente aziendale o acquisito direttamente dal lavoratore perché questi ha prestato la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi?	SI	NO
Il certificato di idoneità rilasciato dal Medico Competente aziendale in fase preassuntiva è stato consegnato in copia al lavoratore in modo che possa consegnarlo in caso di assunzione presso altra impresa agricola in mansioni che presentano i medesimi rischi?	SI	NO

4. SCHEDA CONCLUSIVA

Annotare in maniera sintetica gli interventi da eseguire e la relativa tempistica.

Tipo di intervento	Data	Responsabile dell'attuazione	Responsabile della verifica

DOCUMENTI

Documento di Valutazione dei rischi per le aziende con lavoratori dipendenti anche stagionali
Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08 e corsi formativi specifici ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08 per le aziende con lavoratori dipendenti anche stagionali
Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale (RLS/RLST) ai sensi degli art. 47 e 48 del D.Lgs. 81/08 e corsi formativi specifici ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 per le aziende con lavoratori dipendenti anche stagionali
Corsi formativi per i lavoratori a tempo indeterminato o comunque impiegati per un tempo superiore le 50 giornate anno (accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e Decreto Interministeriale 27.03.13) ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08
Attestazione di avere fornito materiale informativo validato dagli Enti Bilaterali o dalle Aulss ai lavoratori assunti come stagionali per un tempo inferiore alle 50 giornate anno in lavorazioni manuali semplici
Attestati di abilitazione per operatori che fanno uso di attrezzature di lavoro quali trattore, sollevatori a braccio telescopico, piattaforme elevabili, carrelli elevatori, gru su autocarro, macchine movimento terra, ecc… (anche se trattasi di Lavoratori Autonomi, Datore di Lavoro e collaboratori famigliari).
Nomina del medico competente (se prevista) ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08
Protocollo di sorveglianza sanitaria, cartelle sanitarie e di rischio e giudizi di idoneità dei lavoratori ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/08
Relazioni della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/08 (esclusi i casi previsti dal D.L. 18/2020 come modificato dalla L. 27/2020)
Libretto di circolazione delle macchine agricole che possono circolare su strada
Attestazione di costruzione ed installazione dei sistemi di protezione antiribaltamento e/o dei sistemi di trattenuta del conducente secondo le Linee Guida INAIL

PRINCIPALI RIFERIMENTI

- D.lgs. 81/08
- Legge n. 27 del 24 aprile 2020
- D.P.R. 177/2011
- Decreto Ministeriale 27 marzo 2013
- UNI 11958:2024
- INAIL: Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DPR 177/2011
- INAIL: Linee guida per l'adeguamento e la manutenzione dei trattori agricoli o forestali
- Regione Emilia-Romagna: "Buone pratiche per la prevenzione del rischio di infortunio conseguente all'utilizzo di trattori agricoli"